



COMUNE DI SAN DANIELE PO

Provincia di Cremona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.	Nr. Prog	6
	Data	29/04/2021
	Seduta Nr.	3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza	Assenza
PERSICO DAVIDE	Sindaco	X	
GAMBAROTTI VITTORINA	Consigliere	X	
GUERRESCHI FRANCESCA	Consigliere	X	
POLENGHI GRAZIELLA	Consigliere	X	
PINAZZO NICOL	Consigliere	X	
MULATTIERI ALESSANDRO	Consigliere	X	
PINI ENRICO	Consigliere	X	
BRANCA ALBERTO CATULLO	Consigliere	X	
MIGLIOLI MARCO	Consigliere	X	
PONZONI ALDINO	Consigliere		X
PIAZZI CARLO	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il DOTT. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il vigente regolamento comunali di contabilità;

VISTA la Legge 160/2019;

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° Gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

RILEVATO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze;

VERIFICATO ancora che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva dello Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86% ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

- Il comma 748, che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

- per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- Il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
 - Il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - Il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
 - Il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo – classificati nel gruppo catastale D – nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
 - Il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei punti precedenti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - Il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione dei tributi per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO, ancora, il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e più precisamente, a partire dall'anno d'imposta 2020 la loro pubblicazione deve essere completata entro il 14 Ottobre per essere successivamente finalizzata dalla piattaforma telematica del MEF entro il successivo 28 Ottobre;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'imposta sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO CHE in caso di mancata pubblicazione entro il 28 Ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

RILEVATO CHE il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente Territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52, comma 1, che recita: *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO CHE, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

PRESO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione V – n. 22545/2017, la competenza a determinare le aliquote dei tributi spetta alla Giunta Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/04/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta “nuova” IMU;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 le aliquote stabilite con la suddetta deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs.267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi dai n. 10 consiglieri presenti.;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONFERMARE ED APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU da applicare nell'anno 2021;
3. DI PRENDERE ATTO che le aliquote avranno decorrenza dal 1° Gennaio 2021;
4. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.10 del Regolamento Comunale)	.Esente.
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	10 con riduzione del 50% della base imponibile
4	Immobili locati	10
5	Aree fabbricabili	8,6
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che non permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	2,5
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
8	Terreni agricoli non esenti	10
9	Fabbricati cat. D	10,6
10	Altri fabbricati	10

5. Di confermare, con riferimento all'esercizio 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8, e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Successivamente,
data l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Davide Persico, responsabile del Settore Tributi, ai sensi degli artt.. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 23/04/2021

Il Responsabile
F.to Dott. Davide Persico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Davide Persico, responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt.. 147, 147 bis c.1, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 23/04/2021

Il Responsabile
del Settore Finanziario
F.to Dott. Davide Persico

DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 29/04/2021

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Davide Persico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La suesesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2021 al 29/05/2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

San Daniele Po, lì 14/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto diverrà esecutivo ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24/05/2021) ai sensi art. 134, comma 3°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
14/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Puzzi Pietro Fernando